



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Ordinario N. 21 del 30 Maggio 2018**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

**GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 27.04.2018, n. 265

**Adozione di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art.272 (impianti e attività in deroga), commi 2 e 3 del D.LGS n. 152/2006 recante norme in materia ambientale - e art. 7 del DPR 59/2013.**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- Il D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 (Norme in materia Ambientale), in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il DPR n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale ....." in particolare il Capo III (Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera), art. 7 Autorizzazioni di carattere generale;
- La DGR n. 517 del 25/05/2017 e specificatamente i criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2;
- La DGR 329 del 29/06/2009, " D.Lgs 152 del 03/04/06 - parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2.

**VISTO** Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con DGR 861 del 13/08/2007 e la Delibera del Consiglio Regionale 79/4 del 25/09/2007e s.m.i. ed in particolare la circolare esplicativa della Regione Abruzzo del 03/04/2010 prot. RA/81920 (Allegato 1), relativa al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, misura MD2.

**PREMESSO** che la Regione è individuata quale Autorità Competente al rilascio delle Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in base alle seguenti normative Statali e Regionali:

- Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 " Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Legge Regionale Abruzzo, del 20 ottobre 2015, n. 32, " Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", in particolare all'art. 3 (Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione);

**VISTA** l'attuazione di quanto sancito nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016, al fine di concorrere alla semplificazione e facilitazione delle procedure autorizzative art. 272 commi 2 e 3;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 272, comma 2 del citato D. Lgs. 152/2006:

- Per specifiche categorie di impianti e attività "in deroga", l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo;
- I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006, e quindi ai sensi del DPR 59/2013 in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;
- Per gli stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all'art. 269 del D. Lgs 152/2006, previa procedura di adesione, è ammessa l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali.

**RITENUTO** necessario aggiornare e porre in essere la modulistica adeguata in considerazione del Capo III art. 7 del DPR 59/2013, in cui è fatta salva la facoltà del Gestore di aderire tramite SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che nella Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. in particolare negli Allegati alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II (Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 2), risultano le seguenti tipologie di impianti e attività:

- a) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- b) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- c) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- d) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- e) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- f) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
- h) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- i) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- l) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- n) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
- p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- q) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
- s) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- v) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato.
- z) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- aa) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- bb) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- cc) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
- dd) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- ee) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- ff) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3.000 kg.

- gg) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- ii) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- ll) Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 - 50 MW
- mm) impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le

pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	700 a 1.500

- oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.
- oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico - amministrativa del presente atto;

**PRESO ATTO** che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

Con Voti espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

- **di concorrere** alla semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative ex art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006, in attuazione di quanto previsto e sancito nella Carta di Pescara del 26 Novembre 2016;

- **di adottare**

1. le autorizzazioni di carattere generale come riportate nell'Allegato I del DPR 59/2013 per gli impianti e le attività di cui all'articolo 272 c. 2 del D. Lgs 152/2006, elencati alla Parte II dell'allegato IV alla parte quinta;
2. l'autorizzazione generalizzata "Allegato A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per tutte le attività elencate e non ricomprese al precedente punto 1;
3. la nuova modulistica Allegato B, relativa all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, in sostituzione della modulistica precedente emanata con DGR 517/2007.
4. il modello di domanda allegato C, per quanto riguarda la Voltura dell'Adesione all'Autorizzazione Generale art. 272 D. Lgs 152/2006, e di disporre, che la Voltura viene soddisfatta con la comunicazione del modello sopra citato completa in tutte le sue parti. Il presente allegato sostituisce la modulistica precedentemente emanata con DGR 517/2007.
5. l'autorizzazione di carattere generale Allegato D, per gli "Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso", relativo all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, lettera mm) della parte II allegato IV allegati alla parte quinta.  
Per le adesioni di autorizzazioni di carattere generale già in essere, prima dell'entrata in vigore della presente DGR, i gestori degli stabilimenti devono presentare la domanda di adesione entro i seguenti termini:

- a) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2009, entro il 31/12/2019;
  - b) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2010, entro il 31/12/2020;
  - c) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2011, entro il 31/12/2021;
  - d) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2012, entro il 31/12/2022;
  - e) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2013, entro il 31/12/2023;
  - f) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2014, entro il 31/12/2024;
  - g) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2015, entro il 31/12/2025;
  - h) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2016, entro il 31/12/2026;
  - i) per gli stabilimenti con "adesione di autorizzazione" anteriori al 31/12/2017, entro il 31/12/2027;
6. l'autorizzazione di carattere generale Allegato E, per gli "Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali", relativo all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, lettera nn) della parte II allegato IV allegati alla parte quinta.

7. il modello Allegato F per la domanda Vidimazione Registri dei controlli delle emissioni in atmosfera.

Delibera altresì che:

- Negli stabilimenti dotati di autorizzazione prevista all'art. 269 del D. lgs 152/2006, è ammessa previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle Autorizzazioni Generali di cui all'art. 272 del D. Lgs 152/2006, purché pertinenti con l'attività autorizzata. Non possono essere richieste per lo stesso stabilimento più di tre autorizzazioni di carattere generale.
- Le autorizzazioni di carattere generale negli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, anche insieme ad altri impianti e attività, devono integrare la domanda (Allegato B citato al punto 2 della presente DGR), con le voci previste all'allegato I, Parte IV bis,\* alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006;
- La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la nuova norma UNI EN 15259/2008 (così come modificato dal D. Lgs 183/2017). Altresì, la sezione di campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni di sicurezza per le operazioni di rilevazione.
- I registri delle manutenzione e degli autocontrolli riferiti all'autorizzazione ai sensi dell'art.272 del D.lgs. 152/2006, devono essere, comunque, vidimati ai sensi della DGR 517/2007, dall'autorità competente.
- Nei casi di presenza di ozono (O<sub>3</sub>), il valore limite di concentrazione è pari a 3,5 mg/Nm<sup>3</sup>, come indicato nella DGR 329 del 29/06/2009.

La presente delibera innova e sostituisce nella DGR 517/2007 i criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 commi 2, e 3 del D. Lgs 152/2006”;

Si specifica che le autorizzazioni, comunque, devono rispettare quanto previsto dall'Art. 272

del D.Lgs. n. 152/2006 con l'obbligo, da parte del gestore dello stabilimento, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

Di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione e di tutti i suoi allegati nel B.U.R.A.T.

\*l'autorizzazione generalizzata ex art 272 D. Lgs 152/2006, è ammessa per i medi impianti termici civili di cui al punto 2, allegato I, Parte IV bis, allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006. Non rientrano nell'autorizzazione generalizzata ex art 272 D. Lgs 152/2006, i medi impianti di combustione (industriali) in quanto alla parte II allegato IV allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006, manca la voce specifica. Pertanto tali impianti vanno in autorizzazione ordinaria ex art. 269 Testo Unico Ambientale. In caso in cui con nuova disciplina normativa venga inserita una voce specifica alla parte II allegato IV allegati alla parte quinta D. Lgs 152/2006, relativa agli medi impianti di combustione (industriali) la presente nota decade.

*Segue Allegato*

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 265 del 27 APR. 2018  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Fabrizio Bernardini



GIUNTA REGIONALE



## Allegato A

Attività in deroga – D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, ALLEGATO IV, Parte II

### AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE

#### AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Si applica la presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'art.272, comma 2, Parte Quinta, Titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegato IV, Parte II, nelle more che si dispongano le specifiche autorizzazioni da parte di questo ENTE, per le attività in deroga non ricomprese tra le schede dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013, o tra quelle, eventualmente, disposte per singole specifiche categorie dalla Regione Abruzzo.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale, deve essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ex Art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve tutte le norme relative agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura.

#### 1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Descrizione del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento, suddiviso in fasi, con individuazione per ogni singola fase, anche se temporaneamente inattiva, degli impianti che la compongono, degli input (materie prime, combustibili, ecc.) ed output (intermedi, prodotti, ecc.).

Descrizione degli impianti di combustione (industriali/civili) con specifiche tecniche (combustibile, potenza termica, ecc.).

#### 2. SCHEMA DI FLUSSO

Rappresentazione dello schema di flusso del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento completo di indicazione dei punti di emissione contrassegnati con numero progressivo (E1, E2,....., En - per i punti soggetti ad autorizzazione; E(NSA)1, E(NSA)2,....., E(NSA)n - per i punti non soggetti ad autorizzazione).

#### 3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI CHE DANNO LUOGO AD EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per ogni singola fase che dà luogo ad emissioni in atmosfera, oltre a fornirne una descrizione dettagliata comprensiva anche di quella relativa agli impianti asserviti con



GIUNTA REGIONALE

specifiche tecniche (Rif. scheda Tecnica da allegare), deve essere compilata una scheda secondo il seguente schema:

FASE ..... - PUNTO DI EMISSIONE E .....		
1	Fase	
2	Impianti/macchine interessate	
3	Materie in ingresso	- Tipologia - Nome commerciale con allegata scheda di sicurezza aggiornata - Quantitativi giornalieri e annui
4	Prodotti in uscita	- Quantitativi giornalieri e annui
5	Descrizione di procedure operative in caso eventuali condizioni di funzionamento anomalo (avvio, arresto, guasto degli impianti, transitorio)	
6	Tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio dell'impianto.	
7	Portata dell'aeriforme	(Nm <sup>3</sup> /h)
8	Durata giornaliera della emissione (Rif. Turno di lavoro)	(h/g)
9	Temperatura allo sbocco	(°C)
10	Velocità allo sbocco	(m/sec)
11	Inquinanti presenti	
12	Concentrazione degli inquinanti in emissione	(mg/Nm <sup>3</sup> ) (in caso di nuovi impianti fornire stima previsionale) - Indicare il Riferimento normativo per l'individuazione della concentrazione del singolo inquinante
13	Flusso di massa degli inquinanti in emissione	(kg/h) - (Kg/giorno)
14	Altezza del camino rispetto al piano campagna	(m) Indicare se le bocche dei camini superano almeno di 1 metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Indicare se le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati, sono a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. Indicare se sono rispettate le prescrizioni contenute nei Regolamenti comunali qualora più restrittivi.
15	Dimensioni del camino (interno allo sbocco)	Circolare - diametro (mm) Rettangolare - lato (mm) X lato (mm)
16	Presa di campionamento (Rif. Norma UNI EN 10169_2001 e successive modificazioni)	Numero prese Caratteristiche della sezione di misurazione
17	Postazione di campionamento in sicurezza	Presente/altro
18	Metodiche di Campionamento e di analisi dei singoli inquinanti	
19	Tipo di impianto di abbattimento	Allegare la Scheda Tecnica



GIUNTA REGIONALE

20	Tenore di ossigeno di riferimento (se previsto)	<p>%</p> <p>Il gestore nell'indicare la portata nel QRE, deve tenere conto della correzione per l'ossigeno di riferimento (se previsto). Ad ogni buon conto il flusso di massa (kg/h) andrà sempre calcolato correggendo portata e concentrazione per ossigeno (se previsto), umidità, temperatura.</p>
21	Note	

#### 4. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (QRE)

Come da Istanza di Autorizzazione (Allegato B).

#### 5. TRASFERIMENTO IMPIANTO

Il Trasferimento di un Impianto autorizzato comporta sempre una nuova istanza di autorizzazione.

#### 6. MODIFICA DI UN IMPIANTO

Il Progetto di modifica di un impianto deve sempre riportare, a confronto, lo stato di fatto autorizzato e quello proposto come modifica, oltre ai termini previsti per la realizzazione della stessa.

*Gli Enti competenti si riservano di richiedere eventuali integrazioni di documentazione qualora se ne ravveda la necessità.*

#### 7. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- a) Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- b) Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Idonei punti di campionamento, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza.
  - La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la nuova norma UNI EN 15259/2008 (così come modificato dal D. Lgs 183/2017). Altresì, la





GIUNTA REGIONALE



sezione di campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni di sicurezza per le operazioni di rilevazione.

- c) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (*ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva*), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

#### Stoccaggio

- d) Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
- e) Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione, annotate nel registro tenuto dall'azienda.


#### Criteri di manutenzione

- f) Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, devono essere definite nella procedura operativa secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili) e registrate su un registro tenuto dall'Azienda con le seguenti indicazioni:
- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.
- g) Tale registro deve essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### Messa in esercizio e a regime

- h) L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
- i) Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga (concessa per una sola volta) rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare l'unica possibile richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale unica proroga,
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.





GIUNTA REGIONALE

- j) La proroga s'intende concessa qualora l' Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06 non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Modalita' e controllo delle emissioni**

- k) Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
- l) Il ciclo di campionamento deve:
- permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni dell'attività secondo le modalità indicate nel successivo punto q.
- m) Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
- n) Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti analitici devono essere inviati al Distretto ARTA competente per territorio e tenuta a disposizione presso l'Impianto.
- o) L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, sempre per attività in deroga, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell'articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
- p) Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

#### **Metodologia analitica**

- q) Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il Distretto ARTA competente per territorio.
- r) Si ricorda in ogni caso che:
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
  - I punti di emissione devono essere chiaramente identificati, come da QRE, mediante apposizione di idonee segnalazioni indelebili.
  - I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel





GIUNTA REGIONALE



ciclo tecnologico.

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme, espressa in m<sup>3</sup>/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
  - Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m<sup>3</sup> riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
  - Temperatura dell'effluente in °C,nonche' le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

#### Prescrizioni specifiche

- s) Il gestore deve prendere tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
- t) Il gestore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute negli eventuali pareri redatti dagli Enti coinvolti nella presente autorizzazione.
- u) Il gestore deve conservare, per tutta la durata della autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente per aderire all'Autorizzazione di carattere generale, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

#### 8. CONSIDERAZIONI AMMINISTRATIVE

- a) In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n.152/2006, ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- b) Il Comune interessato, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Regione, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Regione, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicare al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria.
- c) Non possono aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (impianti e attività in deroga). Pertanto, in tal caso, gli stessi deve accedere alla procedura





GIUNTA REGIONALE

ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (AUA).


- d) Per il rinnovo dell'autorizzazione, il gestore deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente (ai sensi del comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza prevista sempre dal comma 3 sopracitato, corredata dai documenti prescritti oppure far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
- e) La presente autorizzazione deve seguire quanto previsto dall'Art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 con l'obbligo, da parte del gestore dell'Impianto, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

6









- Nel caso in cui l'attività in deroga, non risultasse tra le schede dell'Allegato I del D.P.R. 59/2013, oppure tra quelle pubblicate dalla Regione Abruzzo (esclusivamente in questi casi) si applica l'autorizzazione generalizzata non riferita alla singola categoria

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime:

- non superiore alla 'soglia massima'
- 'soglia massima' non prevista
- la documentazione allegata fa riferimento alla modulistica per impianti ed attività in deroga di cui al D.P.R. 59/2013 allegato 1.
- la documentazione allegata fa riferimento alla modulistica per impianti ed attività in deroga di cui all'allegato della Delibera di Giunta Regionale.
- Per la lettera mm) parte II dell'allegato IV allegati alla parte quinta - dichiara di rispettare i requisiti tecnico costruttivi e gestionali del modello della macchina in possesso, nonché le prescrizioni (allegato D) della Delibera di Giunta Regionale

#### DICHIARA

- che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs 152/2006 e s.s.m.m.i.i.
- che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs.52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio H350-H340-H350i- H360D-H360F-H360FD-H360Di-H360Fd.
- Di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale, negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.
- Che i dati e gli allegati riportati nella domanda sono veritieri.
- Nei casi in cui si proceda alla verifica di assoggettabilità a VIA, l'adesione all'autorizzazione generale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
- Che l'attività non è assoggettata alla V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006
- Che l'autorità competente \_\_\_\_\_ alla verifica della V.I.A. ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla V.I.A. con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Si precisa che il mancato rispetto di una delle condizioni previste dalla normativa vigente viene considerata come assenza di autorizzazione.

Dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_ prevista anche firma digitale \_\_\_\_\_





## ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA


- 1 Per le attività ricomprese nell'allegato 1 al D.P.R. 59/2013 - Relazione tecnica e documentazione da allegare come da modulistica corrispondente all'attività ed impianti richiesti.
- 2 Per le attività non ricomprese nell'allegato 1 al D.P.R. 59/2013 - Relazione tecnica e documentazione da allegare secondo i modelli della presente DGR
- 3 Esclusivamente per le l'attività in deroga, non ricomprese nei sopra citati punti 1 e 2 - relazione tecnica e documentazione allegata come da allegato A della presente DGR.
- 4 Copia di ricevuta del versamento spese istruttorie amministrative di 100,00 € (obbligatorio in tutti i casi).
- 5 Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
  - a) il perimetro dello stabilimento
  - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn) layout – impiantistico;
  - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione di depurazione e di convogliamento;
  - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2, ..., En), compreso quelli corrispondenti ad attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D. Lgs 152/2006 (E(NSA)1, E(NSA)2,.... E(NSA)n)
  - e) I ricambi d'aria
  - f) Altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza 50m; \*
  - g) Distanza degli edifici del punto f dallo stabilimento.

\* la destinazione d'uso di questi edifici deve essere verificata dal Comune.

- Corografia (in scala adeguata)
- Stralcio urbanistico vigente con ubicazione del sito e legenda di zonizzazione.
- Progetto di modifica (se ricorre) con descrizione ed illustrazione dello stato di fatto e dello stato proposto;
- Schede tecniche degli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera;
- Schede di sicurezza aggiornate delle sostanze utilizzate/prodotti;
- Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) secondo modello allegato
- Per la lettera mm) Parte II dell'allegato IV allegati alla Parte quinta - allegare la sola documentazione del punto C dell'allegato D alla presente DGR.

Si precisa che qualsiasi dato richiesto in forma cogente dalla normativa di settore e non fornito dal gestore, dovrà essere opportunamente e tecnicamente giustificato.





**QUADRO RIA SSUNTIVO DELLE EMISSIONI**

Ditta \_\_\_\_\_ ragione sociale \_\_\_\_\_ Pag. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_  
 Sede Operativa \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 Attività in deroga \_\_\_\_\_ Normativa e Lettera di riferimento \_\_\_\_\_

Punto di emissione numero	Provenienza	Periodo [Giorni] a [Giorni] e [Ore] a [Ore] e [Min] a [Min]	Durata emissioni		Frequenza [Giorni] delle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'impiante in [ppm] a [O <sub>2</sub> ] e [O <sub>2</sub> ] a [MFE]	Flusso di massa		Diametro o lato sezione [m] o [m x m]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno [%] (previsto)
			[Giorni/anno]	[Giorni/anno]					[kg/h]	[kg/anno]			
E 1													
E ...													
E (NSA)H													
E (NSA)...													

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi di Art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006... lettera.....

Emissione non soggetta ad autorizzazione ai sensi di Art. 272, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006... lettera.....

(\*) C= Ciclone  
 A.U.= Abbattitore a umido  
 A.S.= Assorbitori  
 P.E.= Precipitatore elettrostatico  
 P.C.= Postcombustore catalitico  
 P.T.= Filtro a tessuto

Altri (specificare): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Timbro e firma del Gestore \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ prevista anche firma digitale \_\_\_\_\_  
 Timbro e firma del Tecnico abilitato \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ prevista anche firma digitale \_\_\_\_\_

ALLEGATO come parte integrante alla delib  
berazione n. 265 del 27 APR 2018  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Fabrizio Bernardini



ALLEGATO C

DOMANDA DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI AUTORIZZAZIONE

Attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D. Lgs 152/2006 e art. 7 Capo II del DPR 59/2013

Domanda in Bollo

Allo Sportello Unico (SUAP)  
del Comune/Comprensorio

PER IL SUCCESSIVO INOLTRO

Alla Regione Abruzzo \_DPC025\_

Al Comune di \_\_\_\_\_

All'ARTA Territorialmente competente

All'ASL territorialmente competente

**DATI DEL GESTORE**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

nato a \_\_\_\_\_ prov. | | | stato \_\_\_\_\_ nato il | | | | | | | | | |

residente in \_\_\_\_\_ prov. | | | stato \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. | | | | | | | |

PEC / posta elettronica \_\_\_\_\_ Telefono fisso / cellulare \_\_\_\_\_

in qualità di:  Titolare  Legale Rappresentante  Altro \_\_\_\_\_

**DATI DELLA DITTA / SOCIETÀ / IMPRESA**

Ragione sociale \_\_\_\_\_

codice fiscale / p. IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ prov. | | | n. | | | | | | | | | |

con sede legale in \_\_\_\_\_ prov. | | | stato \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con sede operativa in \_\_\_\_\_ prov. | | | stato \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. | | | | | | | | Telefono fisso / cell. \_\_\_\_\_ fax. \_\_\_\_\_

PEC/ posta elettronica \_\_\_\_\_



A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e consapevole altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA:**

che la suddetta variazione e' intervenuta in forza di  
(Indicare il tipo di mutamento avvenuto, se trattasi di cessione d'azienda, donazione, fusione, cambiamento di forma giuridica, cessione o acquisizione di quote, conferimento di ramo d'azienda ecc.)

come risulta dall'atto di variazione della Società che si allega in fotocopia;

- che nulla e' variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata  
(si ricorda che, in caso di verso, deve essere chiesta una modifica dell' autorizzazione);
- di essere cittadino
- che l'Impresa e' iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.;
- che l'Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze di concordato preventivo o di amministrazione controllata, ne' n tali procedure e' stata sottoposta nel quinquennio precedente;
- Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

(Indicare, per le ditte individuali, il titolare; s.s. singoli soci; s.n.c. soci amministratori; società di capitali o consorzi: amministratori con potere di rappresentanza; in ogni caso: procuratori delegati per funzioni rilevanti in materia ambientale, responsabile tecnico. Indicare anche il luogo e le date di nascita)

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_

Altre eventuali dichiarazioni \_\_\_\_\_

Allega:

1. copia dell'atto di variazione. (Con informazioni inerenti eventuali contratti di acquisto, affitto, comodato d'uso ecc.)
2. dichiarazione sostitutiva (iscrizione nel Registro delle imprese) ai sensi DPR 445/2000
3. Copia di ricevuta del versamento spese istruttorie Amministrative;  
c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo servizio tesoreria oppure bonifico bancario (IBAN : IT61R 07601 03600 000000208678 intestato a "Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria" con causale: "DPC025 spese di voltura autorizzazione in atmosfera", di € 50,00 (La ricevuta va allegata alla presente).

Si precisa che il mancato rispetto di una delle condizioni previste viene considerata come assenza di autorizzazione.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, in forma elettronica e cartacea per provvedere allo svolgimento di funzioni istituzionali previste da obblighi di legge e non saranno diffusi per scopi diversi.

IL DICHIARANTE \*  
(firma)

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ prevista anche la firma digitale

\* ATTENZIONE: in caso di cessione d'azienda, la presente istanza deve essere sottoscritta, per accettazione, anche dal legale rappresentante dell'Impresa cedente.

PER L'IMPRESA CEDENTE  
(firma)

\_\_\_\_\_ prevista anche la firma digitale

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione deve essere resa in presenza del dipendente addetto, oppure l'istanza va presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento d'identità del sottoscritto

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 265 del 27 APR 2018

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Fabrizio Bernardini



## ALLEGATO D

mm)

Attività in deroga – D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, ALLEGATO IV, Parte II

Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

### Criteri Tecnici

#### IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI, E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO

Le macchine a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate "MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO"

#### A) CARATTERISTICHE TECNICO-COSTRUTTIVE DELLE MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO

Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i, e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della Tabella 1.1 dell'Allegato VII del Regolamento 1272/2008 "CLP").

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso lavorano secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:

- Lavaggio
- Centrifugazione
- Asciugatura
- Deodorizzazione
- Distillazione e recupero solvente

Tutte le fasi sono svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio.

Le macchine lavasecco a ciclo chiuso sono dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frigorifiche necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloretilene, temperature inferiori a -10 °C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.

Qualora fossero presenti dei punti di emissione, gli stessi sono assoggettati a tutte le disposizioni tecnico normative della parte V in particolare art 269 c. 5

Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni kg di prodotto pulito e asciugato.



**B) PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO;**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative e il rispetto del limite di emissione indicati al punto A.
2. Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
3. L'impresa che ha installato, modificato o trasferito una o più macchine lavasecco deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione, al Comune, al Dipartimento provinciale dell'ARTA e alla ASL territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio delle macchine. La comunicazione di cui sopra deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica di cui al successivo punto C. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio.
4. Se presenti dei punti di emissione l'impresa dovrà dare seguito a quanto stabilito dall'art 269 c. 6. In particolare dalla data di messa a regime, decorre un termine di 10 gg entro i quali l'esercente deve eseguire la marcia controllata con almeno due autocontrolli non consecutivi. Le metodiche da utilizzare sono quelle di cui all'allegato III alla parte V parte VI del D.lgs. 152/06. La documentazione dovrà in tal caso prevedere il QRE.
5. Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare Annualmente il piano di gestione dei solventi di cui all'allegato III Parte V del D.lgs 152/06, l'ente o l'impresa deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
  - Il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato, in kg (A)
  - La data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in kg (B)
  - Giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in kg;
  - La data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in kg (D)
  - Il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in kg (E)
6. Annualmente deve essere elaborato il piano di gestione dei solventi (ALLEGATO A1) verificando che la massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/kg, ovvero che:

$$(A + \sum B - \sum D - E) / (\sum C) < 0,020$$

Dove  $\sum$  sta per sommatoria di tutte le registrazioni effettuate nell'anno solare considerato.

7. L'impresa deve conservare in stabilimento a disposizione degli organismi preposti al controllo copia della documentazione trasmessa alla Autorità Competente per ottenere l'autorizzazione in via generale, copia delle registrazioni di cui al punto 5) e della elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui al punto 6).





## C) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Compilare lo schema sotto riportato indicando per ciascuna macchina lavasecco installata:

- Il tipo di solvente utilizzato
- Il quantitativo annuo massimo di solvente utilizzabile
- Il quantitativo annuo massimo teorico di prodotto pulito e asciugato
- il volume del tamburo della macchina lavasecco

N. e modello della Macchina	Volume del Tamburo [m <sup>3</sup> ]	Tipo di solvente utilizzato	Quantitativo annuo massimo di solvente utilizzato [kg]	Quantitativo annuo massimo di prodotto pulito e asciugato [kg]

Allegare la planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione delle macchine utilizzate.

Allegare scheda di sicurezza del solvente utilizzato




**REGISTRO**

**IMPIANTI A CICLO CHIUSO DI PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO**

<i>PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE PELLICCE, E PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO</i>	
<b>CODICE RER</b>	<b>V.01.00</b>
<b>CODICE NOSE-P</b>	<b>107.02.02</b>
<b>CODICE SNAP</b>	<b>6.02.02</b>

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	
<b>INDIRIZZO</b>	
<b>CAP</b>	
<b>COMUNE</b>	
<b>PROVINCIA</b>	
<b>CODICE ISTAT</b>	
<b>ESTENSORE</b>	
<b>Telefonofax</b>	
<b>Posta elettronica</b>	
<b>ANNO</b>	





Modello Macchina \_\_\_\_\_  
 Ditta Costruttrice \_\_\_\_\_  
 Capacità Lavorativa (kg) \_\_\_\_\_

**RAPPORTO MENSILE ATTIVITA'** \_\_\_\_\_

Giorno	Quantitativi Lavati	Aggiunte Solvente
	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
<b>TOTALE</b>		



**RAPPORTO ANNUALE ATTIVITA'**

(per macchina)

Anno \_\_\_\_\_

Modello Macchina \_\_\_\_\_

Ditta Costruttrice \_\_\_\_\_

Capacità Lavorativa (kg) \_\_\_\_\_

Tipo di Solvente Utilizzato \_\_\_\_\_

Mese	Quantitativi Lavati	Aggiunte Solvente
	(A)	(B)
	Kg	Kg
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Totale		

FATTORE DI EMISSIONE PER MACCHINA =  $\frac{\text{Totale B} \times 1000}{\text{Totale A}}$   
 (g solvente per kg di tessuti e/o pellami lavati e asciugati)

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Timbro e firma del richiedente

-----





## PIANO GESTIONE SOLVENTI

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ...../...../.....  
 residente a ..... in via ..... n. ....  
 in qualità di legale rappresentante della Ditta .....  
 con insediamento produttivo in .....  
 via ..... n. ....

### DICHIARA

che quanto di seguito riportato è il Piano di Gestione Solventi della Ditta, sopra richiamata, relativo al periodo dal ...../...../..... al ...../...../.....

	<b>Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso</b>
--	---

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE	VALORE UNITARIO	SOMME
INPUT	Vergine acquistato nell'anno		
	In macchina all'inizio del periodo		
O1	Vergine in giacenza		
	In macchina alla fine del periodo		
O2	Kg di rifiuti		
	Solvente nei rifiuti in %	10%	
O3	totale capi lavati e asciugati		
	solvente nei capi (impostato 0,5%)	0,50%	
VETC	I-O/ kg lavati e asciugati in g		
	Conforme a 20 g/kg capi lavati e asciugati	SI/NO	

Dove:

**Solvente in Input:** solvente presente all'inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato "vergine" o rigenerato (cioè presente in macchina) all'inizio o durante l'anno di riferimento. Tale quantità deve essere desumibile da registri di acquisto/fatture.

**Solvente in Output:**

**O1:** solvente presente all'interno dell'impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all'interno della macchina alla conclusione del periodo considerato nel PGS.

**O2:** solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell'arco di tempo considerato nel PGS. Convenzionalmente è stabilito nel 10 % della del totale dei rifiuti contenenti solventi. Il gestore può in alternativa eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuti) volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi. Le analisi dovranno essere eseguite nell'anno di riferimento del PGS e ripetute con cadenza annuale.





**O3:** solvente residuo nei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell'arco del tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

**VETC:** valore di emissione totale calcolato (Solvente in Input – Solvente output) / quantità annua di prodotto lavato ed essiccato.

**VLET:** valore limite di emissione (20g/kg capo asciugato)

**Deve essere  $VETC < VLET$**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Timbro e firma del richiedente

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO E

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **265** del **27 APR. 2018**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 Fabrizio Bernardini

III) Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 c. 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 e smi -Attività in deroga – D. Lgs. 152/06 Parte Quinta, ALLEGATO IV, Parte II lettera nn)  
 Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato nell'allegato IV, parte II, lettera nn del D. Lgs. 152/06 e smi.

### Sommario

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
2. DEFINIZIONI.....	1
3. SOGLIE.....	3
4. GENERALITÀ.....	3
5. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI.....	3
5.1 REQUISITI TECNOLOGICI.....	4
5.1.1. Tecniche per ricoveri.....	4
5.1.2 Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche.....	5
5.2 REQUISITI GESTIONALI.....	5
5.2.1. Formazione del personale.....	5
5.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti.....	6
5.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO.....	6
5.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.....	6
5.3.2 Operazioni di Molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.....	6
5.3.3 Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed.....	7
5.3.4 Impianti termici e di combustione.....	7
5.3.5 Impianti di essiccazione cereali.....	7
5.3.6 Impianti di trattamento effluenti di allevamento.....	8
5.3.7 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.....	9

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti e attività di cui all'art. 272 comma 2 Parte Quinta Titolo I del D.lgs. 152/06 s.m.i. (Allegato IV Parte II lettera nn) è riferita agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1, e alle altre attività che diano origine a una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento" e ricomprese nell'allegato sopra citato. Per le definizioni si rimanda integralmente alla Parte Quinta Titolo I del d.lgs. 152/06 s.m.i. (ad es. art. 268, ecc).

### 2. DEFINIZIONI

#### "Capi potenzialmente presenti":

il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.



Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Per il calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio). Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m. 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni).
- Nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato moltiplicando la superficie utile di allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere animale. Nel computo si dovrà tener conto della durata delle singole fasi produttive.
- Per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri orientativi.
- Ogni postazione singola equivale ad un posto disponibile.
- Per i bovini si fa riferimento ai capi registrati all'Anagrafe Bovina.

#### "Ambiente confinato":

Per allevamento effettuato in ambiente confinato, si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura "coperta" per la stabulazione degli animali, come definito dal D.Lgs. 152/2006 stesso.

#### "Altre attività che diano origine ad una o più emissioni":

- **Attività funzionale all'allevamento**

Si intendono attività funzionali tutte quelle attività direttamente asservite all'attività di allevamento (ed esempio molitura ed essiccazione, ecc.) e ad uso esclusivo della medesima. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente autorizzazione. Si precisa inoltre che per uso esclusivo dell'allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi.

- **Attività collaterale all'allevamento (altre attività)**

Si intendono per attività collaterali tutte quelle attività non strettamente funzionali all'allevamento, per le quali al fine di ottenere l'autorizzazione in via generale è necessario compilare lo specifico allegato tecnico di riferimento (p.e. molini ed essiccatoi con produzione cedute a terzi, anche parzialmente, macello, caseificio, ecc) a condizione che sia verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per l'adesione (D. Lgs. 152/06 e smi, parte V titolo I all. IV parte II).

Qualora una delle attività collaterali superasse le soglie previste dalla normativa vigente, rientrando nella fattispecie di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. 152/06), l'intera attività di allevamento dovrà essere soggetta alla medesima procedura (p.e. Autorizzazione integrata ambientale, parte II titolo III bis D. Lgs. 152/06)

#### "Stabilimento esistente/ Stabilimento nuovo"

Per stabilimento esistente si intende l'attività in esercizio e/o costruita in tutte le sue parti, alla data di entrata in vigore del Parte Quinta del DLgs 152/06 s.m.i. ovvero dal 29 aprile 2006.

Per stabilimento nuovo si intende uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui al punto precedente. Rientrano in questa fattispecie anche le riconversioni dell'allevamento con cambio specie





allevata, la riattivazione di strutture esistenti ecc.

### 3. SOGLIE

Soglie di cui all'art. 272 comma 2 Parte V Titolo I del Dlgs 152/06 e s.m.i. Allegato IV Parte II lettera "nn": Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali sotto indicate:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/ capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/ capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/ capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

### 4. GENERALITÀ

La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento se individuate tra le attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 e 2 del D. Lgs. 152/06.

Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate sia (più prevalentemente) diffuse, che si possono originare ad esempio da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (es. attività di molitura), sili di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento.

Sono fatte salve tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di sanità animale e igiene veterinaria.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria.

### 5. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI

Al fine dell'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore dovrà rispettare i requisiti di cui ai paragrafi seguenti.





### 5.1 REQUISITI TECNOLOGICI

Unicamente ed esclusivamente per quanto concerne le prescrizioni di tipo strutturale di cui al punto 5.1.1 e 5.1.2 definite dal presente atto, si considerano nuovi gli stabilimenti entrati in esercizio e/o costruiti in tutte le loro parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per le strutture di allevamento e di stoccaggio realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente atto in stabilimenti anche esistenti, si dovranno rispettare i criteri definiti per gli stabilimenti nuovi.

Per gli stabilimenti e le strutture esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, il termine per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle tabelle seguenti (colonna "stabilimenti esistenti") è fissato al rinnovo o in caso di modifiche sostanziali, fatto salvo l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono fatti salvi gli adeguamenti per coperture stoccaggi biogas esistenti di cui al punto 5.1.2.

#### 5.1.1. Tecniche per ricoveri.

##### Tecniche specifiche per ricoveri di suini:

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare quanto previsto dal D. Lgs. 122/2011 nonché le migliori tecnologie per i ricoveri di suini indicate dal Documento sulle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017	Fermo restando l'obbligo di attuazione di quanto previsto dal D. Lg. 122/2011, il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dalle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017. In alternativa, deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni

##### Tecniche specifiche per i ricoveri dei bovini :

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato .</li> <li>- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.</li> <li>- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.</li> </ul>	Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato .</li> <li>- Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza.</li> <li>- Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.</li> </ul>

##### Tecniche specifiche per i ricoveri di pollame

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le tecniche specifiche per ricoveri di pollame indicate nel documento sulle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017. Nel caso specifico degli allevamenti ove la ventilazione è in estrazione, per il	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle BAT Conclusion emanate a febbraio 2017 per quanto riguarda i ricoveri di pollame. In alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.





contenimento delle polveri vanno adottate le tecniche di cui alle BAT conclusions (vedi BAT 11)

#### Tecniche specifiche per i ricoveri di altre specie (ovicapri, cunicoli, equini)

Stabilimenti nuovi/Stabilimenti esistenti esistenti
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera.

#### 5.1.2 Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali e regionali ( DM 25 febbraio 2016 e della DGR 738 del 15/11/2016) e da quanto previsto dalle BAT Conclusions emanate a febbraio 2017.

##### Stoccaggio materiali non palabili ( Liquami)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti esistenti
Per le caratteristiche e il dimensionamento delle nuove strutture di stoccaggio dei liquami si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 del DM 25 febbraio 2016 e della DGR n. 738 del 15/11/2016 art. 16	Per le caratteristiche e il dimensionamento delle strutture di stoccaggio esistenti dei liquami, il gestore deve adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 10 del DM 25 febbraio 2016 e della DGR n. 738 del 15/11/2016 art. 16

##### Stoccaggio dei materiali palabili (letame, digestato e pollina)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti esistenti
Per le caratteristiche e il dimensionamento delle nuove strutture di stoccaggio del letame, del digestato e della pollina si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 32 del DM 25 febbraio 2016 e le disposizioni di cui all'art. 17 della DGR 738 del 15/11/2016	Per gli stabilimenti esistenti, il gestore deve adeguarsi alle disposizioni del DM 25 febbraio 2016.

#### 5.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato.

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.

Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia da materiali di qualsiasi natura (fertilizzanti, mangimi o altro) che possano generare emissioni di polveri. Per le aree sterrate di frequente transito è consigliabile la posa di materiale strutturante.

## 5.2 REQUISITI GESTIONALI

### 5.2.1. Formazione del personale

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.





### **5.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti**

- ✓ Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- ✓ Dovranno essere osservate le indicazioni riportate nei libretti d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature;
- ✓ devono essere effettuate le registrazioni di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie.
- ✓ Nel caso di pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento delle superfici e degli animali, con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.
- ✓ E' raccomandata, in tutti i casi in cui sia possibile, l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti, e di conseguenti fermentazioni putride.
- ✓ Dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione di polveri estratte da ricoveri e locali annessi.
- ✓ Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera stessa nel corso di tutto il ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso frequenti controlli, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale lignocellulosico.

### **5.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO**

#### **5.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.**

Il gestore deve assicurare che:

- ✓ La miscelazione di materie prime per la produzione di mangimi, nonché il trasferimento sia di tali materie prime, sia di mangimi da e per le aree di stoccaggio, siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- ✓ Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi stessi devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- ✓ Tutte le operazioni di carico, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono essere effettuate con modalità che limitino la formazione e la dispersione di polveri.

Lo stoccaggio in silos deve:

Silos verticali	Silos orizzontali
Essere dotato di sistema di contenimento delle polveri tipo filtro a maniche o tessuto, collocati sugli sfiiati	Essere garantita la copertura superiore continua

#### **5.3.2 Operazioni di Molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.**

Le operazioni di macinazione degli alimenti ad uso zootecnico, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite, nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. (Allegato A)

Tali attività sono quindi soggette alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata.

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di macinazione idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.





Gli impianti di molitura, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006 (produzione inferiore ai 182 t/a oppure non superiore a 500 kg giorno), devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione.

L'attività comprende le seguenti fasi lavorative :

- A. Carico
- B. Molitura
- C. Preparazione razioni

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
A.B.C.	Polveri	10 mg/Nmc	Filtro tipo a tessuto o a cartucce

#### Condizioni

I limiti indicati in tabella si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento ivi riportati se gestiti conformemente al libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, al rinnovo o in caso di modifiche sostanziali, fatto salvo l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa vigente

#### 5.3.3 Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed

Le attività in oggetto, esercitate quali attività funzionali all'allevamento, si intendono autorizzate fatto salvo il rispetto delle norme di buona tecnica relativamente a progettazione, costruzione ed esercizio delle macchine. La corretta gestione di questi impianti è rimandata al rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

#### 5.3.4 Impianti termici e di combustione

Richiamato l'art 283, tutti gli impianti termici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli animali) o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati al Titolo II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

I combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall'allegati X Parte I sezione 2.

< 3 MW	tra 3 MW e 50 MW
Riferimento a Parte Quinta Titolo II DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione.	Riferimento a Parte Quinta Titolo I DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione.

Per gli impianti di combustione aventi finalità diverse da quanto sopra riportato, si applica la specifica disciplina di settore (ad es. D.lgs 152/06 Parte Quinta Titolo I, nonché il DLgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" ecc).

#### 5.3.5 Impianti di essiccazione cereali

Le operazioni di essiccazione, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di





seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività, nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti, sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. (Allegato B)

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di essiccazione idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Nel caso di impianti mobili di conto terzi utilizzati in azienda, gli stessi dovranno essere dotati di contatore non azzerabile con registratore grafico di eventi, al fine di garantire idonea manutenzione "programmata"; dovrà inoltre essere posizionato in area di lavoro compartimentata.

Gli impianti di essiccazione, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ( produzione inferiore ai 128 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione

L'attività comprende esclusivamente la fase lavorativa di essiccazione.

#### **Materie prime**

A semi oleosi e cereali vari

B foraggi (esempio erba medica)

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
Essiccazione	Polveri	20 mg/Nmc	Filtro a tessuto o a cartucce
		50 mg/Nm3 - Se esercito per un periodo non superiore ai 60 gg/anno	Ciclone

#### **Condizioni**

I limiti indicati in tabella ( 20 o 50 mg/Nm3) si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento riportati per - ciascun limite - nella tabella.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni al rinnovo o in caso di modifiche sostanziali, fatto salvo l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **5.3.6 Impianti di trattamento effluenti di allevamento**

In generale sono ammissibili tutte quelle soluzioni impiantistiche e/o gestionali che non determinino un incremento delle emissioni in atmosfera contenenti sostanze inquinanti e/o odorigene.

Non potranno aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (impianti e attività in deroga), come ad esempio gli impianti di compostaggio o di biostabilizzazione aerobica, combustione, essiccazione degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell'ammoniaca esclusi quelli a circuito chiuso. Pertanto gli stessi dovranno accedere alla procedura ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di linee di trattamento reflui liquidi (es. impianti di depurazione, nitro-denitro, ultrafiltrazione e osmosi inversa, impianti di separazione solido-liquido, ecc. a tenuta) che possono essere ricondotti fra gli impianti aventi emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 272 comma 1 e dell'allegato IV Parte I lettera p) e pbis) alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., devono essere realizzati nel rispetto delle pertinenti norme tecniche, garantendo il loro costante e corretto funzionamento e la regolare manutenzione annuale, anche mediante il supporto di assistenza esterna.

Dovrà essere monitorata l'efficienza del processo, mediante la registrazione in continuo di specifici parametri di funzionamento, supportati da adeguati sistemi automatici di segnalazione di malfunzionamento e/o arresto. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, devono





essere annotati su apposito registro;

Nel caso le acque reflue vengono scaricate sul suolo sottosuolo ecc., deve essere richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, art.3.

### **5.3.7 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici**

Per quanto attiene le modalità tecniche per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti si dovrà far riferimento alla normative vigenti ( DM febbraio 2016 e DGR 738 del 15/11/2016) e alle BAT Conclusions





### RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Bestiame allevato:

Specie	Categoria	Stabulazione	Ricovero *	n. posti	n. presenze medie
Capi totali					.....

\* i ricoveri sono individuati nella planimetria allegata.

Stoccaggio e distribuzione effluenti d'allevamento \*:

	Volume prodotto (mc/)	Giorni stoccaggio presenti	Giorni stoccaggio richiesti	Cessioni	SAU disponibile per la distribuzione
e.a. palabili					
e.a. non palabili					

Strutture di stoccaggio effluenti di allevamento non palabili :

Identifica *	Vasca pareti verticali lagoni	Superficie m2	Cubatura netta m3	Copertura presente assente	Tipo di copertura

\* Le singole strutture di stoccaggio sono individuate nella planimetria allegata.

Strutture di stoccaggio del digestato \*

Identifica					
Pre-vasca					
Stoccaggio a					
Stoccaggio b					

\* La prevasca e le singole strutture di stoccaggio del digestato sono individuate nella planimetria allegata.

Trattamento effluenti di allevamento:

Tipo di trattamento	Volumi trattati annui	Effetti attesi	Azioni di monitoraggio ed autocontrollo	Campionamenti: tipo e periodicità

Silos:

Silos (n. progressivo)	Cubatura utile (mc)	Materiale stoccato	Sistema di caricamento *	Fase	Tipo di impianto di abbattimento

\* meccanico o pneumatico





Presenti anche n. .... trincee per una superficie complessiva di ..... m<sup>2</sup> ed una capacità complessiva pari a ..... m<sup>3</sup> totali, destinate allo stoccaggio dei seguenti materiali:  
 .....

**Triturazione mais verde:**

Attività presente:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> diretta terzi	<input type="checkbox"/> conto
--------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--------------------------------

**Mangimificio:**

Mangimificio:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare se a dieta umida o secca	<input type="checkbox"/> umida	<input type="checkbox"/> secca
Impianto di distribuzione mangime automatizzato:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare il sistema adottato	.....	
Carro unifed:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente

**Note:**

.....

**Centrali termiche presenti:**

Combustibile di alimentazione (compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)	Potenzialità (kW)			
<input type="checkbox"/> metano				
<input type="checkbox"/> GPL				
<input type="checkbox"/> gasolio				
<input type="checkbox"/> biogas				

**Altre attività presenti (caseifici aziendali - macelli aziendali - trasformazione carni o ortofrutta):**  
 Dichiarare i volumi di materia prima lavorata e di prodotto annuo ottenuto

.....  
 .....  
 .....

**Attività di produzione energetica:**

Indicare tipo di impianto, anno di attivazione, potenza installata e estremi del titolo abilitativo alla costruzione e l'esercizio

.....  
 .....  
 .....





## ALLEGATO I B

## RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI MOLITURA FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: ..... - Comune di .....

Codice ASL allevamento: .....

**Materie prime lavorate:**

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t./annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Proteaginose	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate)		.....	

**Capacità dell'impianto:**

Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Ore di lavoro annue	Periodicità (giornate di lavoro annue)

**Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:**

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissione presente	Macchinari connessi	Impianto di abbattimento **
A - Carico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E .....	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla .....
B - Molitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E .....	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla .....
C - Preparazione razioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E .....	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla .....

\* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

\*\* Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr.);

**Descrizione emissioni:**

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)
E .....			polveri				
E .....			polveri				
E .....			polveri				





ALLEGATO I C

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI ESSICCAZIONE FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: ..... - Comune di .....

Codice ASL allevamento: .....

Materie prime lavorate:

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t/annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Foraggi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate) .....			

Capacità dell'impianto di essiccazione:

Materie prime lavorate	Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Periodicità (giornate di lavoro annue)	Ore complessive di lavoro annue
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi				
<input type="checkbox"/> Foraggi				

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissione presente	Potenza del motore (kW)	Capacità di trattamento (mc)	Impianto di abbattimento **
Essiccazione di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E .....	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla: .....
Scarico di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E .....	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla: .....
Essiccazione di foraggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E .....	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla: .....

\* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

\*\* Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr.);

Descrizione emissioni:

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Temperatura (°C)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)
E .....				polveri				
E .....				polveri				
E .....				polveri				



ALLEGATO F

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 265 del 27 APR. 2018  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 Fabrizio Bernardini



Spett.le  
 REGIONE ABRUZZO  
 Servizio politica Energetica, Qualità dell'Aria, Sina  
 VIDIMAZIONE REGISTRI  
 L'AQUILA- TERAMO - PESCARA\*

Oggetto: *Richiesta vidimazione registri*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità di  
 \_\_\_\_\_ Delegato della Ditta \_\_\_\_\_ (P.I./Cod. Fisc.  
 \_\_\_\_\_ - Iscriz. Tribunale/C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_ con Sede Legale  
 \_\_\_\_\_ ed operativa a \_\_\_\_\_,  
 (PEC \_\_\_\_\_)

Chiede la vidimazione ai sensi della DGR 517/2017, dei seguenti registri:

- N..... Registro/i delle Manutenzioni
- N..... Registro/i degli Autocontrolli
- N..... Registro/i dei rapporti delle attività per gli Impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e pulititolavanderie a ciclo chiuso.
- Altro (riferito alle emissioni)

N.B. La spesa per la vidimazione ammonta a €10.00 per ogni registro. Per più registri il totale dell'importo può essere versato in un unico bollettino sul c.c.p. n. 208678, oppure bonifico bancario (IBAN : IT61R 07601 03600 000000208678 ) intestato a "Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria" con causale: "DPC025 spese vidimazione registri emissione in atmosfera". (La ricevuta va allegata alla presente),\* per le Prov. di Pe e CH i registri vengono vidimati a Pescara negli uffici di Via Passolanciano, 75, quelli della Prov. di Teramo negli uffici di Piazza Garibaldi,55 Teramo e quelli della Prov. dell'Aquila negli uffici di Via S. Bernardino 25, l'Aquila.

Distinti saluti

Firma \_\_\_\_\_

<p>Il registro, vidimato, è stato ritirato dal Sig. _____</p> <p>in data _____</p> <p style="text-align: right;">Firma _____</p>
--

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003:** i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. La mancata presentazione dei dati richiesti non permette l'avvio della procedura amministrativa. Il consenso al trattamento dei dati non è richiesto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 196/2003.